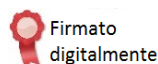


Pubblicato il 12/10/2026



N. 07463/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05710/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5710 del 2026, proposto da Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Croppo e Iuri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Fondazione Marco Luchetta, Alessandro Ota, Dario D'Angelo e Miran Hrovatin ETS, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Romea Bon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Thesis Associazione Culturale, non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia n. 220/2026, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie delle parti;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Fondazione Marco Luchetta Alessandro Ota, Dario D'Angelo e Miran Hrovatin - ETS;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2026 il Consigliere Annamaria Fasano e uditi per le parti gli avvocati Croppo e Bon;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. La Fondazione Marco Luchetta, Alessandro Ota, Dario D'Angelo e Miran Hrovatin – ETS (in seguito anche solo Fondazione) proponeva ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia per l'annullamento del decreto del Direttore del competente Servizio regionale (e il presupposto verbale della Commissione giudicatrice), con il quale la sua domanda di finanziamento del *“Premio Giornalistico Internazionale Marco Luchetta”* per il triennio 2026-2028 a valere su fondi regionali (art. 26, comma 4, L.R. 11 agosto 2014, n. 16 e relativo Regolamento attuativo) veniva dichiarata non ammissibile, per mancato raggiungimento della soglia minima di 60/120 punti prevista dall'art. 8, comma 2, del *“Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative di studio e divulgazione della cultura umanistica e artistica, iniziative di divulgazione della cultura scientifica e iniziative di divulgazione della cultura multidisciplinare, in attuazione dell'articolo 26 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)”* emanato con d.P.Reg. FVG 3.10.2025, n. 97, settore tipologico *“iniziative di divulgazione culturale realizzate in forma di festival nei settori della letteratura, dell'Arte, del giornalismo, della storia, della scienza, dell'economia, o multidisciplinari– fascia dimensionale A”*.

All'esito della valutazione effettuata dalla Commissione giudicatrice *“secondo gli*

indicatori e fasce di punteggio di dimensione qualitativa triennale di cui all'allegato A" del Regolamento, la proposta progettuale della Fondazione aveva ottenuto, infatti, 58 (cinquantotto) punti complessivi, da cui conseguiva, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Regolamento, il mancato accesso agli incentivi per tutta la durata del triennio, nonché l'impossibilità di presentare la domanda per la seconda e terza annualità del triennio.

Con il ricorso introduttivo, la Fondazione lamentava l'indeterminatezza degli indicatori di dimensione qualitativa stabiliti dall'art. 8 del Regolamento e dall'Allegato A [in particolare l'indicatore n. 4 ("*capacità organizzativa, continuità e affidabilità gestionale del soggetto richiedente*")], in alcun modo colmata da sub indicatori, parametri, pesi etc. E si doleva della erroneità/irragionevolezza/illogicità che affliggeva la valutazione della sua proposta con riguardo all'indicatore n. 4, in relazione al quale le è stato attribuito il punteggio di 8/30, corrispondente alla fascia qualitativa "discreta".

Secondo la ricorrente, la valutazione espressa dalla Commissione risultava manifestamente incongruente rispetto agli elementi oggettivi risultanti dalla domanda di finanziamento presentata. Inoltre, il punteggio assegnatole era manifestamente discriminatorio e incoerente se raffrontato a quello attribuito ad altri soggetti partecipanti alla medesima procedura.

In esito all'udienza camerale del 24 marzo 2026, il Tribunale adito accoglieva ai fini del riesame l'istanza cautelare proposta dalla Fondazione dando, sostanzialmente, seguito alla sommaria prognosi formulata in sede di tutela cautelare monocratica.

La Regione ottemperava entro i termini stabiliti all'ordine giudiziale, confermando, tuttavia, l'originario esito della valutazione. La Commissione giudicatrice ribadiva il giudizio di "discreto" in precedenza attribuito alla Fondazione con riferimento alle "*capacità organizzativa, continuità e affidabilità gestionale del soggetto richiedente*" (indicatore n. 4 All. A), con un punteggio pari a 8 (all'interno del range di punteggio da 4 a 9 punti), *poiché, al contrario di quanto indicato in*

maniera esaustiva e dettagliata dagli altri richiedenti con riferimento all'organizzazione interna e alla dotazione organica, nonché agli aspetti gestionali ed ai progetti gestiti, nella domanda della Fondazione non viene fornito alcun elemento di dettaglio, ma viene semplicemente riferito che "la Fondazione ha già organizzato 23 edizioni continuative del Premio Giornalistico Marco Luchetta, dal 2004 ad oggi, garantendo l'ospitalità e la massima fruibilità degli eventi anche a un pubblico di non addetti ai lavori, anche consentendo la possibilità di partecipare alle Giornate da remoto attraverso la realizzazione di una diretta streaming in simulcast, trasmettendo gli eventi sia sul canale YouTube della Fondazione Luchetta sia sulle pagine facebook del Premio Luchetta e della Fondazione; la live verrà inoltre resa accessibile anche dal sito premioluchetta.com tramite embed del player, ovvero con link diretto alla diretta streaming YouTube"».

Avverso tale nuovo atto valutativo (compendiato nel relativo verbale di riunione) la Fondazione proponeva ricorso per motivi aggiunti denunciandone l'illegittimità per violazione di legge sotto vari profili e per difetto assoluto/carenza di motivazione, arbitrarietà manifesta e sviamento di potere.

L'esponente lamentava la indeterminatezza degli indicatori di dimensione qualitativa (riproponendo sostanzialmente censure già articolate sub motivo n. 1 nel ricorso introduttivo), nonché il difetto di motivazione che viziava la riconfermata non ammissione al finanziamento.

In particolare, si doleva dell'irragionevolezza e della discriminatorietà che affliggeva la valutazione della sua proposta con riguardo all'indicatore n. 4 All. A, in relazione al quale le era stato (di nuovo) attribuito il punteggio di 8/30, corrispondente alla fascia qualitativa "discreta". E lamentava l'errore fattuale che affliggeva la valutazione con riguardo al suddetto indicatore, in ragione del fatto che, per come articolato lo stesso ("capacità organizzativa", "continuità" e "affidabilità gestionale", con teorico potenziale massimo punteggio di complessivi

30 punti), avrebbe dovuto *“ritenersi – secondo principi di ragionevolezza, trasparenza e proporzionalità – che i tre sotto-profili concorrano in misura equivalente alla formazione del punteggio complessivo previsto per l’indicatore n. 4 (30 punti), secondo una ripartizione logicamente partitaria di 10 punti ciascuno”*.

2. Il Tribunale amministrativo regionale, con sentenza in forma semplificata n. 220 del 2026, accoglieva il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti.

Il Collegio di prima istanza ribadiva le motivazioni già addotte a sostegno del disposto riesame ovvero che non risultava *“in effetti, intellegibile la ragione per cui la Fondazione, con riguardo all’indicatore “capacità organizzativa, continuità e affidabilità gestionale del soggetto richiedente”, aveva ottenuto un punteggio che la collocava nella fascia “discreta”, ciò in quanto il punteggio assegnato non valeva, in sostanza, ad assolvere all’obbligo motivazionale, oltre al fatto che si appalesava, in ogni caso, irragionevole/illogico sia in sé, sia se raffrontato a quello assegnato ad altri soggetti istanti del medesimo settore.*

Il Tribunale dava rilievo al fatto che l’iniziativa progettuale denominata *“Premio giornalistico internazionale Marco Luchetta”* era oramai giunta alla sua 23esima edizione e che si svolgeva, sin dall’origine, in collaborazione con la RAI Radiotelevisione Italiana, e si era affermata, nel tempo, *“tra i premi giornalistici più prestigiosi a livello internazionale quale riferimento per il giornalismo a sostegno dell’infanzia violata e minacciata a qualsiasi latitudine del pianeta”*.

Tali elementi apparivano idonei e sufficienti a dimostrare il pacifico soddisfacimento non solo del profilo della ‘continuità’, ma anche di quello dell’affidabilità gestionale del soggetto richiedente’.

Il Giudice di prime cure precisava che: *“è di lapalissiana evidenza che gli elementi dell’iniziativa progettuale della ricorrente sui quali è stata innanzi richiamata l’attenzione - di per sé dimostrativi di capacità organizzativa, continuità e affidabilità gestionale decisamente buona, se non addirittura ottima, pena, ovviamente, l’inspiegabilità dei punteggi, comunque, conseguiti per la “qualità culturale, innovatività ed originalità del progetto” e per lo “impatto e ricaduta*

delle attività proposte sul contesto culturale regionale, nazionale e internazionale” - rendono viepiù irragionevole/illogico il punteggio di soli 8 (otto) punti su 30 (trenta), corrispondente ad una valutazione appena “discreta”, attribuito alla medesima per l’indicatore n. 4 dell’All. A”.

Il T.A.R. riteneva inammissibili le giustificazioni del punteggio assegnato fornite dalla difesa della Regione per la prima volta in sede giurisdizionale con la memoria dimessa in data 6 marzo 2026, trattandosi di una integrazione postuma della motivazione. Mentre, con riferimento all’assegnazione dei punteggi, i tre distinti profili (‘capacità organizzativa, continuità e affidabilità gestionale del soggetto richiedente’) contemplati dall’indicatore, in assenza di graduazione, dovevano ritenersi connessi e tutti in grado di concorrere alla determinazione del punteggio assegnabile in misura tendenzialmente paritetica. Pertanto, il Giudice di prima istanza concludeva che la mera corretta valorizzazione del solo profilo della continuità (pacificamente sussistente ed oggettivamente riscontrabile) con riferimento all’indicatore n. 4, avrebbe dovuto consentire alla ricorrente di ottenere il punteggio minimo richiesto per superare la soglia di cui all’art. 8, comma 2, del Regolamento.

Il Giudice di prime cure evidenziava che: *‘Non essendone stata previamente diversificata l’incidenza e/o il peso, una lettura dell’indicatore informata ai canoni della correttezza e della buona fede induce, infatti, a ritenere logico e ragionevole che tutti e tre gli elementi in esso considerati concorrano, in maniera paritetica, alla determinazione del punteggio complessivo ovvero che operi implicitamente il criterio su cui ha riposto legittimo affidamento la Fondazione ricorrente, con la conseguenza che “la presenza, (...), di una continuità pluridecennale dell’iniziativa, documentalmente provata e non contestabile, avrebbe dovuto comportare, quantomeno, il riconoscimento del punteggio riferibile a tale specifico sotto-profilo, e dunque almeno 10/30 punti con riferimento all’indicatore n. 4’.*

In definitiva, il T.A.R. disponeva l’obbligo per la Regione intimata di rieditare

l'attività svolta a partire dal momento e nella parte in cui era risultata incisa dalle illegittimità accertate, ovvero di rideterminare il punteggio della ricorrente per l'indicatore n. 4 nel rispetto dei principi e/o delle indicazioni ritraibili dalla presente decisione, nonché, conseguentemente, quello complessivo spettante alla stessa.

3. La Regione Friuli Venezia Giulia ha proposto appello avverso la suddetta sentenza, chiedendone la riforma, con contestuale istanza cautelare, sulla base delle seguenti censure: “1. *Illegittimità della sentenza nella parte in cui il T.A.R. per il FVG ha sostituito la valutazione della commissione con una propria valutazione per eccesso di potere giurisdizionale. Violazione dei limiti del sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica. Error in iudicando. Violazione del D.P. Reg. 3.10.2025 n. 97 e relativo allegato A nella parte in cui prevede i criteri di valutazione;* 2. *Illegittimità della sentenza nella parte in cui il T.A.R. FCG ha erroneamente interpretato i criteri valutativi di cui all'indicatore n. 4, dando una falsa ed errata applicazione dell'art. 8 del d.P.R. Reg. n. 97/20025 e dell'Allegato A. Error in iudicando. Erronea valutazione circa la mancata predeterminazione dei criteri di cui all'indicatore n. 4. Erronea valutazione della irragionevolezza/illogicità del punteggio attribuito. Travisamento dei presupposti – Illogicità apparente. Eccesso di potere giurisdizionale. Violazione dei limiti del sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica;* 3. *Illegittimità della sentenza per contraddittorietà della motivazione. Relativamente all'interpretazione dei criteri valutativi di cui all'indicatore n. 4. Violazione dell'art. 8 del d.P.R. n. 97/2025. Travisamento dei fatti. Eccesso di potere giurisdizionale. Violazione dei limiti del sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica;* 4. *Illegittimità del capo della sentenza in cui il T.A.R. FVG ha affermato che “Non risulta intellegibile la ragione per cui la Fondazione, con riguardo all' indicatore < capacità organizzativa, continuità e affidabilità gestionale del soggetto richiedente>, ha ottenuto un punteggio che la colloca (appena) della fascia ‘discreta’.* Error in iudicando. Eccesso di potere giurisdizionale. Travisamento dei fatti. Violazione del Regolamento n. 97/2025 e del suo Allegato A; 5. *Illegittimità del capo della*

sentenza in cui il T.A.R. FVG ha ritenuto di operare una illegittima comparazione in sede giudiziale tra concorrenti. Violazione dei principi in tema di giudizio comparativo. Violazione del Regolamento 97/2025 e Allegato A. Error in iudicando. Eccesso di potere giurisdizionale; 6. Illegittimità del capo della sentenza con cui il T.A.R. FVG ha ritenuto sussistere un'integrazione postuma della motivazione da parte della difesa regionale. Error in giudicando. Travisamento dei fatti".

4. La Fondazione Marco Luchetta, Alessandro Ota, Dario D'Angelo e Miran Hrovatin – ETS si è costituita in resistenza, concludendo per il rigetto del gravame.

5. Le parti, con rispettive memorie, hanno precisato le proprie difese.

6. All'udienza del 17 settembre 2026 è stata discussa l'istanza cautelare proposta dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. La causa è stata poi introitata per essere decisa con sentenza in forma semplificata, come da espressa riserva formulata dal Collegio, sussistendone i presupposti.

DIRITTO

7. Con il primo mezzo, la Regione censura la sentenza impugnata, lamentando che il Collegio di prima istanza avrebbe travalicato i limiti del sindacato di legittimità, sostituendo la propria valutazione a quella della Commissione e imponendo all'Amministrazione di attribuire alla Fondazione un punteggio non inferiore a 10/30 con riferimento all'indicatore n. 4, relativo alla 'capacità organizzativa, continuità e affidabilità gestionale del soggetto richiedente'. Secondo l'appellante, tale assunto sarebbe una inammissibile invasione della sfera riservata alla discrezionalità amministrativa e, quindi, un eccesso di potere giurisdizionale.

8. Con il secondo motivo di gravame, la Regione contesta la sentenza impugnata sostenendo che il T.A.R. avrebbe erroneamente ritenuto insussistente una preventiva determinazione dei criteri valutativi relativi all'indicatore n. 4, concernente la 'capacità organizzativa, continuità e affidabilità gestionale del richiedente'. Il Tribunale di prima istanza avrebbe illegittimamente ritenuto

irragionevole e illogico il punteggio attribuito alla Fondazione, sostituendo la propria valutazione a quella della Commissione e attribuendo rilievo decisivo a circostanze che, ad avviso dell'Amministrazione, non sarebbero di per sé sufficienti a dimostrare la capacità organizzativa, la continuità e l'affidabilità gestionale dell'Ente. Inoltre, il Collegio di prima istanza avrebbe erroneamente ricondotto i tre profili dell'indicatore n. 4 al solo requisito della 'continuità'.

9. Con la terza censura, la Regione sostiene che la sentenza sarebbe 'intrinsecamente contraddittoria' nella parte in cui il Giudice di prime cure, da un lato, valorizza il solo requisito della continuità e, dall'altro, afferma che i tre elementi dell'indicatore n. 4 ('capacità organizzativa, continuità e affidabilità gestionale') concorrano pariteticamente alla formazione del punteggio. Secondo l'appellante, il T.A.R. avrebbe arbitrariamente introdotto una ripartizione del punteggio pari a '10+10+10' del tutto estranea al Regolamento, in questo modo sostituendo, indebitamente, il proprio apprezzamento a quello espresso dalla Commissione. Nella specie, la Regione afferma che *'i criteri sono, quindi, chiari e la Commissione ha, pertanto, legittimamente valutato la documentazione così come presentata, da cui risultava ictu oculi la carenza di dettagli organizzativi'*.

10. Con il quarto motivo, l'appellante censura i capi 11 e 10.4. della pronuncia impugnata, sostenendo, da un lato, che il T.A.R. avrebbe erroneamente ritenuto sufficiente la motivazione espressa mediante il solo punteggio numerico e, dall'altro, che avrebbe illegittimamente sostituito la propria valutazione a quella della Commissione, affermando che *'...non risulta intellegibile la ragione per cui la Fondazione, con riguardo all'indicatore <capacità organizzativa, continuità e affidabilità gestionale del soggetto richiedente>, ha ottenuto un punteggio che la colloca (appena) nella fascia <discreta>'*. Inoltre, il Giudice di prime cure avrebbe anche in questo caso illegittimamente sostituito il proprio apprezzamento a quello della Commissione, invadendo l'ambito riservato alla discrezionalità tecnica.

11. Con la quinta doglianza, la Regione lamenta che il Collegio di prima istanza si sarebbe illegittimamente spinto *'a giudicare il contenuto delle proposte progettuali*

presentate dagli altri concorrenti’, effettuando una ‘*comparazione parziale*’ e un ‘*riesame comparativo tra i candidati*’, sostituendosi così alla Commissione nell’esercizio della discrezionalità tecnica. L’Ente ricorrente, nello sviluppo illustrativo del mezzo, ricostruisce il contenuto delle relazioni progettuali presentate da Eureka e da Vicino/Lontano, al fine di dimostrare la correttezza dei punteggi loro attribuiti dalla Commissione. In particolare, la differenza di punteggio attribuita ai concorrenti troverebbe giustificazione nella diversa qualità e completezza delle informazioni contenute nelle rispettive relazioni progettuali.

12. Con la sesta critica, la Regione censura la sentenza impugnata nella parte in cui il T.A.R., al punto 10.5., ha ritenuto che le giustificazioni formulate nella memoria difensiva del 6.3.2026 costituissero una inammissibile integrazione postuma della motivazione. In questo caso, il Collegio di prime cure avrebbe ‘*travisato la natura delle deduzioni difensive, attribuendo loro un contenuto innovativo che in realtà non possiedono*’. La Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia, al contrario, si sarebbe limitata a ‘ricostruire il significato’ delle valutazioni tecniche già espresse dalla Commissione e, in ogni caso, la motivazione resa sarebbe comunque sufficientemente espressa mediante il solo punteggio numerico.

13. Il Collegio osserva che, per ragioni di logica argomentativa, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto e il sesto motivo di gravame vanno esaminati congiuntamente in quanto attinenti a profili connessi e con priorità rispetto al primo mezzo. L’analisi interpretativa delle questioni prospettate dall’appellante con il primo motivo di appello comporta la verifica della fondatezza delle successive censure, atteso che la Regione appellante ha lamentato, il predetto mezzo, che il T.A.R. avrebbe travalicato i limiti del sindacato di legittimità, sostituendo la propria valutazione a quella della Commissione e imponendo all’Amministrazione di attribuire alla Fondazione un punteggio non inferiore a 10/30 con riferimento all’indicatore n. 4, relativo alla ‘*capacità organizzativa, continuità e affidabilità gestionale del soggetto richiedente*’.

14. L'appello non può trovare accoglimento per i rilievi di seguito enunciati.

14.1. La Fondazione ha impugnato, invocandone l'annullamento, *inter alia*, il decreto del Direttore del competente Servizio regionale e il presupposto verbale della Commissione giudicatrice, con cui la sua domanda di finanziamento del '*Premio Giornalistico Internazionale Marco Luchetta*' per il triennio 2026 – 2028 a valere sui fondi regionali (art. 26, comma 4, L.R. 11 agosto 2014, n. 16 e relativo Regolamento attuativo) è stata dichiarata non ammissibile.

Tanto in ragione del fatto che la proposta progettuale della Fondazione non ha raggiunto la soglia minima di 60/120 punti prevista dall'art. 8, comma 2, del Regolamento, all'esito della valutazione effettuata dalla Commissione giudicatrice '*secondo gli indicatori e fasce di punteggio di dimensione qualitativa triennale di cui all'allegato A*' del citato Regolamento, avendo ottenuto 58 punti complessivi. In base all'art. 26 della L.R. n. 16 del 2014, alla Fondazione è stata preclusa la possibilità di accedere '*agli incentivi per tutta la durata del triennio e non può presentare la domanda per la seconda e terza annualità del triennio*'.

L'esame delle critiche si fonda, sostanzialmente, sulla corretta interpretazione dell'indicatore n. 4 Allegato A ('capacità organizzativa, continuità e affidabilità gestionale del soggetto richiedente'), in relazione al quale alla Fondazione è stato attribuito il punteggio 8/30 corrispondente alla fascia qualitativa 'discreta'. Tale valutazione è stata rinnovata dalla Commissione anche a seguito del riesame effettuato in ragione dell'accoglimento dell'istanza cautelare da parte del T.A.R., che è stata impugnata dalla ricorrente con motivi aggiunti.

Inquadrato il *thema decidendum*, le doglianze prospettate con il gravame non meritano condivisione.

14.2. Il Collegio osserva che dalla piana lettura dell'indicatore n. 4 non emerge una preventiva determinazione dei criteri valutativi relativi al concetto di '*capacità organizzativa, continuità e affidabilità gestionale del richiedente*'.

La definizione del concetto di capacità organizzativa, o lo stesso contenuto da attribuire al termine 'continuità', oppure al termine 'affidabilità gestionale',

avrebbe consentito di comprendere l'iter logico seguito dalla Commissione giudicatrice nella determinazione del punteggio assegnato alla Fondazione con voto numerico.

Invero, come precisato dal Tribunale di prima istanza, né il Regolamento, né l'Allegato A, né il verbale della Commissione del 18.12.2025 consentono di comprendere l'interpretazione dell'indicatore n. 4 con riferimento alla proposta progettuale della Fondazione, con la conseguenza che il mero punteggio numerico è risultato del tutto *'privo di attitudine applicativa'*.

In più occasioni il Consiglio di Stato ha precisato un principio consolidato nella giurisprudenza di settore e, in particolare, che il voto numerico esprime e sintetizza l'apprezzamento tecnico della commissione, senza necessità di ulteriori spiegazioni, a condizione però che la commissione stessa abbia preventivamente fissato i criteri di massima della valutazione. Tali criteri, infatti, rappresentano una garanzia di trasparenza e imparzialità, consentendo sia ai candidati di comprendere il giudizio ricevuto, sia al giudice di verificare la coerenza del percorso valutativo (Cons. Stato, n. 8036 del 2025).

L'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità ritiene che il punteggio numerico è di per sé idoneo a soddisfare l'obbligo di motivazione imposto dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990, a condizione che siano stati previamente fissati adeguati criteri di valutazione. Tale posizione si fonda sull'assunto che il voto numerico rappresenti un'espressione sintetica ma eloquente del giudizio espresso dalla Commissione. A tale fine occorre che siano prefissati i criteri di massima della Commissione giudicatrice, tali da permettere di comprendere il ragionamento seguito nella valutazione, e la specificità dei parametri, sufficiente a rendere percepibile la graduazione delle valutazioni.

Inoltre, va premesso che il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni compiute dalla commissione concerne l'esercizio della discrezionalità tecnica, pienamente sindacabile solo nei limiti della manifesta illogicità, del travisamento

dei fatti o dell'errore evidente di diritto. Il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici deve infatti svolgersi non attraverso un mero controllo formale ed intrinseco dell'*iter* logico seguito dall'autorità amministrativa, bensì con la verifica diretta dell'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo (Cons. Stato, n. 6320 del 2025; *id.* 5061 del 2026).

14.3. Ciò premesso, diversamente da come sostenuto dalla Regione appellante, l'*iter* motivazionale seguito dal Giudice di prime cure nella sentenza impugnata non è stato finalizzato a censurare i parametri introdotti dall'indicatore n. 4, ossia 'la capacità organizzativa, la continuità e l'affidabilità gestionale', ma la mancata traduzione dei suddetti parametri in criteri valutativi sufficientemente specifici e verificabili, al fine di consentire di effettuare il controllo giudiziale sul corretto esercizio della discrezionalità amministrativa.

Come evidenziato dalla Fondazione resistente con memoria, le diffuse argomentazioni rese dalla Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia nel gravame, finalizzate ad illustrare, in sede giudiziale, il contenuto sostanziale dell'indicatore n. 4, supportano, anziché smentire, l'assunto sostenuto dal Giudice di prime cure, atteso che i concetti di '*organizzazione interna, dotazione organica, gli aspetti gestionali e i prodotti gestiti*' riconducibili al predetto indicatore, in nessuno degli atti della *lex specialis* sono stati precedentemente menzionati.

La Regione introduce i suddetti criteri solo nell'ambito del giudizio di primo grado, a seguito del riesame adottato in esecuzione dell'ordinanza cautelare del T.A.R. e, dunque, in sostanza, a conclusione della procedura.

L'assenza nella *lex specialis* della procedura dei suddetti criteri non ha consentito alla Fondazione di spiegare nel dettaglio gli aspetti dell'elaborato progettuale che avrebbero consentito una corretta valutazione della Commissione giudicatrice. Ciò in quanto, il criterio valutativo non è stato previamente reso chiaro, a mezzo di parametri predeterminati, sicchè neppure nel corso del presente giudizio è consentito conoscere l'*iter* logico – giuridico seguito dalla Commissione nella

attribuzione del punteggio numerico.

Né si può ritenere che il richiamo agli artt. 3 e 4 del Regolamento dimostrerebbe che la Commissione, con riferimento all'indicatore n. 4, abbia tenuto conto del fatto che il concorrente avesse una *‘struttura organizzativa e amministrativa autonoma con caratteristiche di stabilità’* e *‘l’assunzione di almeno una unità di personale amministrativo o organizzativo con contratto a tempo indeterminato o determinato, ovvero somministrato, o impiego di un dipendente di altri soggetti con cui il soggetto richiedente ha stipulato contratti di prestazione di servizi’*, atteso che le norme invocate attengono ai requisiti di ammissibilità delle domande, esaminati al momento dell'accesso della procedura selettiva e non alla valutazione comparativa dell'elaborato progettuale dei concorrenti.

14.4. Il T.A.R. ha correttamente rilevato che i punteggi assegnati, a fronte della previsione di indicatori più puntualmente articolati e/o specificati, anche attraverso eventuali sub indicatori, descrittori qualitativi, parametri oggettivi o criteri di ponderazione idonei a distinguere i diversi livelli di giudizio, avrebbe consentito al punteggio numerico di esprimere una adeguata sintesi del percorso logico seguito dalla Commissione nell'apprezzamento della domanda della Fondazione.

Tanto più è dettagliata l'articolazione dei criteri e dei sub – criteri di valutazione, tanto più risulta esaustiva l'espressione del punteggio in forma numerica (Cons. Stato, n. 3911 del 2016; *id.* n. 5854 del 2023).

Nella specie, i criteri declinati dall'indicatore n. 4 appaiono generici e tali da non consentire di comprendere le ragioni del giudizio, con la conseguenza che il punteggio numerico assegnato dalla Commissione non assolve all'obbligo motivazionale.

Il T.A.R., diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, in ragione dei suddetti criteri, ha correttamente concluso per la irragionevolezza ed illogicità del punteggio attribuito dalla Commissione, dovendo prendere atto del fatto che l'iniziativa denominata *‘Premio giornalistico internazionale Marco Luchetta’* si svolge da 23

anni, in collaborazione con la RAI – Radiotelevisione italiana e si è affermato che tra i premi giornalistici più prestigiosi a livello internazionale. Ne consegue che tale iniziativa, organizzata con continuità per ventidue anni consecutivi, con pieno successo di partecipazione e di pubblico, integra il criterio della ‘continuità’, e certamente anche quello della ‘capacità organizzativa e affidabilità gestionale’.

14.5. Quanto alle precisazioni contenute negli atti difensivi della Regione appellante, finalizzate a censurare la valutazione comparativa effettuata dal Collegio di prima istanza, si deve convenire con gli esiti argomentativi contenuti nella sentenza impugnata, laddove si evidenzia che, con riferimento alle domande presentate dagli altri concorrenti, Circolo Culturale Eureka e dalle Associazioni Culturali E’ Storia e/o Thesis, *“la soddisfazione (e/o il grado di soddisfazione)” dei profili di continuità e della affidabilità gestionale non si misura assolutamente sulla scorta della lunghezza della relazione descrittiva delle attività/iniziativa in precedenza svolte e/o di quella dedicata al realizzando progetto per cui è stata specificamente avanzata istanza di finanziamento e/o degli ulteriori dati ed elementi forniti in funzione della valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa triennale, ma solo attraverso la seria verifica/constatazione dell’effettiva, inequivoca ed oggettiva ricorrenza di elementi che costituiscano, per l’appunto, indice di continuità ed affidabilità gestionale”*.

La sentenza impugnata non merita censura neppure nella parte in cui si afferma che il profilo della ‘continuità’ è espressione anche della ‘capacità organizzativa’ del concorrente, essendo agevole desumere che l’organizzazione dell’evento ‘*Premio giornalistico internazionale Marco Luchetta*’ è certamente complessa, e richiede specifiche attitudini di pianificazione, programmazione e organizzazione, che si sono protratte, con ‘continuità’, per ventidue anni.

Da siffatti rilievi consegue che il percorso argomentativo sostenuto dal Tribunale, al contrario di quanto ritenuto dalla Regione, non si è fondato esclusivamente sul criterio della ‘continuità’, essendo stato analizzato il suddetto criterio in relazione agli altri declinati dall’indicatore n. 4.

I tre distinti criteri, ‘capacità organizzativa, continuità e affidabilità gestionale del soggetto richiedente’, contemplati dall’indicatore, in assenza di una specifica graduazione, si devono intendere connessi, e tutti in grado di concorrere alla determinazione del punteggio assegnabile in misura paritetica.

Infatti, il Giudice di prime cure afferma che la continuità e l’affidabilità gestionale, laddove sussistenti, *‘sono, al contempo, anche sintomatici di pacifica capacità organizzativa’*.

14.6. Il T.A.R., pertanto, acutamente conclude che l’iniziativa progettuale della Fondazione dimostra tutti i criteri enucleati dall’indicatore n. 4, pertanto appare non comprensibile, anzi ‘inspiegabile’, l’attribuzione del punteggio di soli 8 punti su 30, corrispondente ad una valutazione ‘appena discreta’, a fronte dei punteggi di maggior peso (12, 14 e 18) attribuiti agli altri concorrenti.

Ciò in quanto, ragionevolmente, anche solo ma mera corretta valutazione del solo profilo della ‘continuità’, che nella specie non può essere messo in discussione, stante la ventennale durata del Premio Luchetta, avrebbe dovuto consentire alla Fondazione di ottenere il punteggio minimo per superare la soglia di cui all’art. 8, comma 2, del Regolamento.

Appare all’evidenza che il Collegio di prima istanza si sia limitato, nell’ambito dei limiti del sindacato alla discrezionalità amministrativa, ad evidenziare l’illogicità e irragionevolezza dell’operato dell’Amministrazione, e non ha, in alcun modo, operato una rivalutazione del progetto presentato dalla Fondazione, e neppure formulato un autonomo giudizio di merito in sostituzione di quello espresso dalla Commissione.

Le critiche prospettate nel gravame, pertanto, non possono trovare accoglimento, tenuto conto che il Giudice di prime cure non ha attribuito un diverso valore agli elementi progettuali della Fondazione, ma ha semplicemente constatato che la Commissione non ha fornito una idonea motivazione nella attribuzione del punteggio, tenuto conto dei criteri indicati dall’indicatore n. 4 e delle caratteristiche

dell'elaborato progettuale della Fondazione, con la conseguenza che, non essendo chiaro il percorso logico seguito, in applicazioni dei profili indicati genericamente dall'indicatore, l'esito per la determinazione del punteggio assegnabile sarebbe stato differente.

14.7. Da siffatti rilievi consegue il rigetto anche del terzo motivo di appello, con il quale la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha denunciato l'intrinseca contraddittorietà della sentenza impugnata, sulla base del rilievo che il T.A.R., da un lato, valorizzerebbe il solo requisito della 'continuità' e, dall'altro, affermerebbe che i tre elementi dell'indicatore n. 4 ('capacità organizzativa, continuità e affidabilità gestionale') concorrono pariteticamente alla formazione del punteggio. Come sopra precisato, il Collegio di prime cure ha analizzato il requisito della 'continuità' in relazione all'elaborato progettuale della Fondazione, e lo ha messo in connessione con gli altri elementi dell'indicatore n. 4, evidenziando che tutti i suddetti profili sono stati espressamente previsti dalla legge di gara per rappresentare il criterio di valutazione della Commissione giudicatrice.

Va respinto anche l'assunto sostenuto dall'appellante secondo cui il T.A.R. avrebbe arbitrariamente introdotto una ripartizione del punteggio del tutto estranea al Regolamento.

A tale riguardo, va richiamato l'assunto argomentativo sopra precisato, ossia che il Tribunale non ha introdotto nuovi criteri di valutazione, ma ha semplicemente evidenziato l'assenza di una preventiva differenziazione tra i tre requisiti indicati dall'indicatore n. 4, e il difetto di motivazione della Commissione nell'attribuzione del punteggio numerico, e conseguentemente concluso, secondo un'analisi motivazionale priva di vizi logici, che anche solo la mera corretta valorizzazione del profilo della 'continuità' (pacificamente sussistente e oggettivamente riscontrabile), con riferimento all'indicatore n. 4, avrebbe dovuto consentire alla Fondazione di ottenere almeno il punteggio minimo richiesto per superare la soglia di cui all'art. 8, comma 2, del Regolamento.

14.8. Tenuto conto di quanto sopra, va respinta la quarta doglianza, atteso che

correttamente il T.A.R, nel ritenere insufficiente la motivazione espressa mediante il punteggio numerico, ha concluso che *‘non risulta intellegibile la ragione per cui la Fondazione, con riguardo all’indicatore <capacità organizzativa, continuità e affidabilità gestionale del soggetto richiedente>, ha ottenuto un punteggio che la colloca (appena) nella fascia discreta’*.

14.9. Né si può predicare, come prospettato con il quinto motivo di appello, che il Tribunale di prime cure si sia illegittimamente spinto *‘a giudicare il contenuto delle proposte progettuali presentate dagli altri concorrenti’*, effettuando una *‘comparazione parziale’*, in questo modo sostituendosi alla Commissione nell’esercizio della discrezionalità tecnica.

Il Tribunale adito ha provveduto correttamente, esercitando il controllo di legittimità nei limiti del sindacato rimesso al giudice amministrativo, ad argomentare le ragioni che hanno condotto a ritenere l’illogicità e irragionevolezza della valutazione della Commissione giudicatrice nella attribuzione del punteggio a fronte di una valutazione comparativa delle domande, verificando se la motivazione successivamente resa dalla Commissione nel verbale di riesame del 10.4.2026 fosse logicamente coerente con gli elementi risultanti dagli atti del procedimento in relazione all’indicatore n. 4.

Nella specie, l’Amministrazione aveva scelto di giustificare il punteggio attribuito alla Fondazione in sede di riesame, mediante la comparazione con gli altri candidati, pertanto il Giudice del merito, nell’ambito dei limiti del proprio sindacato giurisdizionale, ha effettuato il riscontro tra tale valutazione e le domande proposte dagli altri concorrenti, senza in alcun modo sostituirsi all’attività discrezionale della Commissione giudicatrice.

Sotto un distinto profilo, va rilevato che le diffuse argomentazioni sostenute dalla Regione appellante nei propri scritti difensivi, circa la ricostruzione del contenuto delle relazioni progettuali presentate dalla Eureka e da Vicino/Lontano, mai esplicitate nel percorso valutativo della Commissione, rappresentano una

inammissibile integrazione postuma della motivazione.

14.10. Invero, per le ragioni sopra illustrate, appare infondato anche il sesto mezzo, in quanto, come precisato dal T.A.R., la Regione, con memoria del 6.3.2026, ha cercato di giustificare il punteggio attribuito alla Fondazione, richiamando ragioni non chiarite negli atti del procedimento, in questo modo integrando inammissibilmente la motivazione del provvedimento impugnato nel corso del giudizio. Nel successivo verbale di riesame del 10.4.2026, redatto dalla Commissione in esecuzione dell'ordinanza cautelare del T.A.R., non si rinviene alcun riferimento al preteso peggioramento della qualità progettuale, alle richieste di integrazione istruttoria e alla cessazione della collaborazione con l'iniziativa LINK da parte della Fondazione. Nel predetto verbale viene solo precisato: *«poiché, al contrario di quanto indicato in maniera esaustiva e dettagliata dagli altri richiedenti con riferimento all'organizzazione interna e alla dotazione organica, nonché agli aspetti gestionali ed ai progetti gestiti, nella domanda della Fondazione non viene fornito alcun elemento di dettaglio, ma viene semplicemente riferito che "la Fondazione ha già organizzato 23 edizioni continuative del Premio Giornalistico Marco Luchetta, dal 2004 ad oggi, garantendo l'ospitalità e la massima fruibilità degli eventi anche a un pubblico di non addetti ai lavori, anche consentendo la possibilità di partecipare alle Giornate da remoto attraverso la realizzazione di una diretta streaming in simulcast, trasmettendo gli eventi sia sul canale YouTube della Fondazione Luchetta sia sulle pagine facebook del Premio Luchetta e della Fondazione; la live verrà inoltre resa accessibile anche dal sito premioluchetta.com tramite embed del player, ovvero con link diretto alla diretta streaming YouTube"»*.

14.11. A seguito dell'analisi delle censure illustrate con il secondo, terzo, quarto, quinto e sesto mezzo, e delle ragioni del relativo rigetto, il primo motivo di appello non può trovare accoglimento, atteso che non vi sono elementi per ritenere che il T.A.R. abbia travalicato i limiti del sindacato giurisdizionale, sostituendosi alla Commissione giudicatrice nelle sue valutazioni, avendo semplicemente rilevato che

la motivazione del giudizio di attribuzione del punteggio non ha assolto agli obblighi di legge, a fronte del riconoscimento di un elemento oggettivo quale lo svolgimento ultraventennale dell'iniziativa '*Premio giornalistico internazionale Marco Luchetta*' promossa dalla Fondazione, indice sintomatico non solo di 'continuità', ma anche di 'capacità organizzativa e affidamento gestionale'. Il Collegio di prima istanza, pertanto, ha disposto l'obbligo di rieditare l'attività valutativa della Commissione, sulla base dei rilievi espressi in sentenza, senza che si possa cogliere nella motivazione della decisione alcuna imposizione del punteggio minimo da attribuirsi alla Fondazione Luchetta per l'indicatore n. 4, ma solo, come sopra ampiamente evidenziato, l'illogicità e l'irragionevolezza del punteggio numerico assegnato a fronte dei criteri indicati dalla *lex specialis*.

15. L'appello, pertanto, va respinto e la sentenza impugnata va confermata.

16. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado a favore della Fondazione Marco Luchetta, Alessandro Ota, Dario D'Angelo e Miran Hrovatin – ETS, che si liquidano in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2026 con l'intervento dei magistrati:

Diego Sabatino, Presidente

Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere

Gianluca Rovelli, Consigliere

Annamaria Fasano, Consigliere, Estensore

Francesca Picardi, Consigliere

L'ESTENSORE
Annamaria Fasano

IL PRESIDENTE
Diego Sabatino

IL SEGRETARIO